

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3580

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAZZAGLIA

Presentata il 27 gennaio 1989

Norme per la limitazione della circolazione automobilistica sull'isola di La Maddalena

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 20 giugno 1966, n. 599, venne disposto che per le piccole isole, dove esistono comuni dichiarati stazioni di soggiorno o di cura, e sempre che la rete stradale extraurbana non superi 20 chilometri di sviluppo, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con quello del turismo e spettacolo, dopo aver sentito le amministrazioni comunali interessate e le locali aziende di cura e soggiorno può, con proprio decreto, vietare nei mesi di più intenso movimento turistico l'afflusso sull'isola di autoveicoli a persone ivi non residenti.

La disposizione venne accolta con molto favore perché risolveva situazioni

che in alcune isole avevano determinato la completa paralisi del traffico, e la positività della norma è stata tale che anche isole con una rete stradale extraurbana superiore ai 20 chilometri, chiesero di essere ammesse al godimento dello stesso beneficio, a cominciare dall'isola d'Ischia. Seguì l'isola di Capri ed altre come l'isola del Giglio, Vulcano, Procida, Linosa e così via.

Analoga situazione si presenta da anni per l'isola di La Maddalena, dove il flusso turistico è attratto non solamente dalla bellezza ancora incontaminata del posto, ma anche dal richiamo dei ricordi di Caprera, dalla scuola velica, dal movi-

mento dei familiari degli uomini in servizio alla base NATO, sino alla paralisi del traffico.

Di fronte alla ricorrenza del fenomeno, il comune di La Maddalena, nella seduta del 18 febbraio 1988, con delibera n. 14, decise di chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'emanazione di specifico provvedimento per la limitazione del traffico automobilistico sull'isola.

Anche il commissario dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo, con atto n. 31 del 18 aprile 1988, « preso atto degli incontri intercorsi tra l'Azienda, le Amministrazioni comunali di La Maddalena e Palau, le categorie economiche e sociali interessate, della volontà della municipalità di La Maddalena di addivenire ad una regolamentazione e limitazione dell'afflusso automobilistico tra Palau e

La Maddalena nel periodo di massimo interesse turistico » deliberò in conformità alla decisione presa dal consiglio comunale di La Maddalena.

Non pervenendo alcuna notizia circa eventuali iniziative del Ministro dei lavori pubblici, il MSI-DN, nella seduta pomeridiana del 17 maggio 1988, presentò apposita interrogazione (n. 4-06448). Oggi siamo alla fine di gennaio 1989 e nessuna risposta è pervenuta dal Ministro, mentre i guasti della stagione turistico-estiva a La Maddalena sono stati quelli ben prevedibili.

Di fronte all'inerzia ministeriale, al fine di evitare nuovi danni durante la prossima estate, sottoponiamo alla approvazione degli onorevoli colleghi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni della legge 20 giugno 1966, n. 599, in materia di limitazione della circolazione stradale nelle piccole isole, sono applicabili anche all'isola di La Maddalena indipendentemente dalla estensione della sua rete stradale extraurbana.